



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.46 DEL 29/07/2015

Oggetto:

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21,15 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. DEIDDA GIULIA nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

DEIDDA GIULIA	Presente
BERTELLI ELISA	Presente
CONSERVI PIERO	Presente
ZUCCHI CARLA	Presente
BUCCI MARIANGELA	Presente
MEROPINI ANTONELLA	Presente
BALDACCI MARCO	Presente
MAZZETTI SILVIA	Presente
BALDI FLAVIO	Presente
QUIRICI FULVIA	Presente
BELLINI ALESSANDRO	Presente
TESTAI GIAMPIERO	Presente
MAZZANTINI LUCA	Presente
BOCCIARDI DANIELE	Presente
SILVESTRI ALESSIO	Presente
RUSCONI MARCO	Presente
GISFREDI ARIANNA	Presente

Assessori Extraconsiliari:

Assiste il Sig. CELANO ROSARIO Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i consiglieri:

QUIRICI FULVIA, MAZZANTINI LUCA, BOCCIARDI DANIELE



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE	SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Modifiche

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato, per quanto riguarda il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con deliberazione consiliare n. 29 del 09.09.2014 e per quanto riguarda l'Imposta Municipale propria (IMU) e la Tassa sui rifiuti (TARI) con deliberazione consiliare n.34 del 30.09.2014;

Rilevata la necessità di modificare alcuni articoli del suddetto regolamento ed in particolare:

Art. 8 (determinazione dell'aliquota dell'Imposta Municipale Propria): si prevede l'aliquota dello 0,8 per cento per le abitazioni locate ed una nuova fattispecie comprendente le abitazioni locate con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e le abitazioni concesse in affitto al Comune, a DOMUS srl ed alla Società della Salute per le quali viene prevista l'aliquota dello 0,57 per cento;

Art. 24 (determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche) : relativamente alla TARI si prevede che la variazione del numero degli occupanti, se dichiarata dalla parte, abbia effetto dal mese successivo;

Art. 29 (altre agevolazioni della tassa rifiuti) e art. 49 (norme transitorie e finali): Per alcune agevolazioni e riduzioni, previste limitatamente all'anno 2014, se ne prevede l'applicazione anche nel 2015. Si prevede la scadenza del pagamento per l'anno 2015.

Preso atto che gli articoli suddetti vengono modificati nel testo sottoindicato:

Articolo 8

Determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria

1. L'aliquota di base è fissata nella misura del 1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. L'aliquota è fissata allo 0,6 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, di categoria A1, A8 e A9 e per le pertinenze delle stesse così come disciplinate dal comma 7 dell'art.5 del presente regolamento.

3. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,6 per cento per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito, con contratto regolarmente registrato, a parenti ascendenti o discendenti entro il II grado, che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota si estende anche alle relative pertinenze delle stesse così come disciplinate dal comma 7 dell'art.5 del presente regolamento.

L'aliquota di cui al periodo precedente non si applica alle abitazioni accatastate o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

4. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,8 per cento per le abitazioni locate con contratto regolarmente registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale. L'aliquota si estende anche alle relative pertinenze delle stesse così come disciplinate dal comma 7 dell'art.5 del presente regolamento.

L'aliquota di cui al periodo precedente non si applica alle abitazioni accatastate o accatastabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

5. L'aliquota è fissata nella misura dello 0,57 per cento per le abitazioni locate con contratto a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. Sono equiparate all'anzidetta fattispecie anche le abitazioni locate alla soc. Domus, alla Società della Salute o direttamente al Comune.

L'aliquota si estende anche alle relative pertinenze delle stesse così come disciplinate dal comma 7 dell'art.5 del presente regolamento.

6. L'aliquota è fissata nella misura del 0,9 per cento per gli immobili iscritti in categoria C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi tre anni di attività dalla data di insediamento della nuova attività produttiva che dovrà risultare dall'iscrizione alla Camera di Commercio. Si applica la stessa aliquota anche agli immobili di stessa categoria (C1, C3 e D) concessi in locazione e destinati all'insediamento di nuove attività produttive, artigianali e commerciali ubicati nel centro storico, così come delimitato dal Regolamento Urbanistico.

7. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

8. La deliberazione di cui al comma 6 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9. In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 6, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 7, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

10. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 24

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione, le variazioni successivamente intervenute, se dichiarate dalla parte e risultanti dai registri anagrafici comunali, trovano applicazione a partire dal mese successivo a quello in cui sono avvenute, con il conseguente ricalcolo della tassa dovuta fino al 31 dicembre dell'anno stesso. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

2. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, risultante residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:

a) soggetto collocato in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, per un periodo superiore a sei mesi;

b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali, da effettuarsi con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34.

3. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, dopo aver trasferito la residenza in casa di cura o di riposo, comunità di recupero o istituto penitenziario, non occupate e non locate, il numero degli occupanti è fissato forfettariamente in una unità. Per l'applicazione del criterio forfettario è necessaria una comunicazione dell'interessato, corredata da prove documentali, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 34.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in via presuntiva, salvo prova contraria, come segue:

Superficie	Numero componenti del nucleo familiare
-------------------	---

<i>Fino a mq 100 di base imponibile</i>	2
<i>Oltre mq 100 di base imponibile</i>	3 o più

5. *Nel caso in cui il numero degli occupanti sia diverso rispetto al numero determinato forfettariamente come sopra, deve essere presentata dichiarazione secondo le modalità di cui al successivo articolo 34.*

Articolo 29

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. *Sono esenti dall'applicazione della tassa:*

a) *i locali e le aree occupati o detenuti dal Comune di Santa Croce sull'Arno;*
 b) *l'abitazione occupata da nuclei familiari per i quali coesistono le seguenti condizioni: tutti i componenti con età superiore a sessanta anni, con unico reddito derivante da pensione minima o sociale e senza alcuna proprietà immobiliare o con un'unica proprietà immobiliare adibita a propria abitazione principale;*

c) *l'abitazione occupata da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 4.000,00;*

d) *l'abitazione occupata da nuclei familiari il cui stato di disagio economico viene certificato dall'Ufficio Politiche Sociali;*

e) *gli immobili di proprietà di ex IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato adibiti all'attività istituzionale delle medesime;*

In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 o A/10. Se tutti gli occupanti dichiarano di non percepire alcun reddito è richiesto il reddito ISEE degli eventuali nuclei familiari di appartenenza cui i singoli occupanti risultano a carico ai fini IRPEF. La certificazione attestante il reddito ISEE è presentata al gestore del tributo entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso di presentazione tardiva della comunicazione, il riconoscimento dell'esenzione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dai commi b, c e d, relativamente all'anno di riferimento del tributo.

f) *edifici, o loro parti, adibiti a qualsiasi culto e edifici, o loro parti, di proprietà di enti religiosi, adibiti ad attività sociali ed educative, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi adibiti ad attività commerciali;*

2. *La tassa è ridotta nei casi seguenti:*

a) *per l'abitazione occupata da nuclei familiari con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 6.000,0 del 33%;*

b) *per le utenze domestiche con occupanti ivi residenti in numero superiore a uno, limitatamente al solo anno 2015, si applicano le seguenti riduzioni:*

- *per nuclei familiari composti da 2 persone: 1,5 per cento;*

- *per nuclei familiari composti da 3 persone: 3 per cento;*

- *per nuclei familiari composti da 4 persone: 4,5 per cento;*

- per nuclei familiari composti da 5 o più persone: 6 per cento.

Le suddette riduzioni tariffarie sono attribuite d'ufficio secondo le modalità e le decorrenze già previste al precedente articolo 24, comma 1, in tema di determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 lettera b), c), d), ed al comma 2 lettera a) del presente articolo, si applicano all'annualità in corso.

La richiesta di riduzione, necessaria per comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune ed allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio, deve essere presentata entro il termine del 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento nel quale sorgono i presupposti per il riconoscimento. In caso di presentazione tardiva della comunicazione, il riconoscimento della riduzione è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 lettera b), c), d), e dal comma 2 lettera a), relativamente all'anno di riferimento del tributo.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa in misura non superiore al 7 per cento del costo complessivo del servizio.

Articolo 49

Norme transitorie e finali

1. Il versamento della tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2015 è stabilito in 2 rate, di uguale importo, con scadenza rispettivamente il 15 novembre 2015 e il 15 febbraio 2016. Può essere effettuato il versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 29 del presente regolamento, limitatamente al solo anno 2015, sono stabilite le seguenti riduzioni:

a) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 22: riduzione del 16%;

b) per le utenze non domestiche di cui alla classe di contribuzione 27: riduzione del 21%.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Revisore in data 27.07.2015;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' ' articolo n. 13 del Regolamento dei controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con n.12 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Consiglieri Baldi, Meropini, Quirici, Rusconi e Mazzantini), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel senso specificato in narrativa;
2. Con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli e n.5 voti contrari (Consiglieri Baldi, Meropini, Quirici, Rusconi e Mazzantini), resi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DEIDDA GIULIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELANO ROSARIO

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il 30-07-2015 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 14-08-2015.

IL MESSO
F.to SERVODIO NICOLINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CELANO ROSARIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE	ESECUTIVITA'
Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e contro di essa non sono state presentate opposizioni.	La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° Dlgs 267/2000.
li _____	S.Croce sull'Arno li _____
IL MESSO	IL SEGRETARIO
_____	_____